

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 09/16

Bolzano, li 15.03.2016

Comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale

Egregio Cliente,

con la presente siamo a ricordarVi che, come accennato nella ns. circolare n. 08/2016 del 03 febbraio 2016, **dal 12 marzo 2016** sono in vigore le **nuove modalità di comunicazione** delle **dimissioni**, della **risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro e della loro **revoca**, contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015.

Da tale data le cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e risoluzione consensuale devono essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, su apposita modulistica resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il sistema informatico del Ministero invierà automaticamente il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica il lavoratore potrà, sempre telematicamente, annullare la comunicazione effettuata.

Per la comunicazione e la revoca delle dimissioni/risoluzione consensuale sono previste due modalità di accesso per l'inoltro del modello:

- Lavoratore **non assistito**: deve richiedere il codice PIN INPS. Tale procedura potrebbe richiedere alcuni giorni di tempo.

Contrariamente a quanto contenuto nel Decreto del 15 dicembre 2015, dalle FAQ e dai tutorial pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro si evince che il lavoratore debba possedere esclusivamente il PIN INPS dispositivo, e non anche le credenziali ClicLavoro.

- Lavoratore **assistito** da un soggetto abilitato: il lavoratore potrà comunicare le dimissioni / risoluzione consensuale tramite un soggetto abilitato (p.e. patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali), senza che sia necessario il possesso, da parte del lavoratore, del PIN INPS.

Le nuove regole non si applicano al lavoro domestico, alle dimissioni/risoluzioni durante il periodo di prova o intervenuti nelle sedi protette (sede sindacale, DTL o commissione di certificazione) nonché alle dimissioni/risoluzione dei genitori lavoratori obbligati alla convalida di cui all'art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001.

Il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con una sanzione da Euro 5.000 ad Euro 30.000.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll